

IL GIORNALE DEI COMUNI
LA LEGGE FINANZIARIA E GLI ENTI LOCALI (09-01-2006)

La legge n. 266/2005, legge finanziaria 2006, taglia fortemente la spesa corrente e quella in conto capitale degli enti locali che sono soggetti al patto di stabilità ed impone a tutti i comuni ed a tutte le province di limitare il costo del personale dell'1%. Essa impone la riduzione dei compensi per gli amministratori degli enti locali, a qualunque titolo corrisposti. Non vi è traccia di nuovi finanziamenti per il fondo sociale. Essa detta inoltre nuove previsioni perché i comuni ricorrano alle convenzioni Consip ed alle aggregazioni di enti per gli acquisti promossi da tale struttura. E' confermato l'attuale sistema per la compartecipazione al gettito dell'Irpef. Sono parimenti confermati i trasferimenti statali ed il loro meccanismo di ripartizione. Sono confermati i limiti alla possibilità per i comuni di imporre una addizionale sul gettito Irpef.

La legge finanziaria abroga definitivamente il vincolo per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di utilizzare la contabilità economica. Fissa al 31 marzo il termine per la adozione dei bilanci preventivi 2006. Detta i criteri per il finanziamento degli oneri aggiuntivi che saranno determinati dal rinnovo del contratto del personale per il biennio 2004/2005. Fissa i limiti per gli aumenti del contratto per il biennio 2006/2007. Ed ancora, proroga di un anno il termine per la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti. Prevede che i dirigenti dei comuni possano legalizzare il trasferimento di proprietà degli autoveicoli. Riforma radicalmente la disciplina dei videogiochi

Il tetto alla spesa corrente, sia in termini di competenza che di cassa, è fissato nella quantità di risorse utilizzate nell'anno 2004 ridotte del 6,5% per gli enti che nel triennio 2002/2004 erano al di sotto della spesa media pro capite nazionale delle amministrazioni della stessa soglia demografica e dello 8% per gli enti che erano al di sopra. Sul versante degli investimenti il tetto è fissato in modo eguale per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità: le risorse utilizzate nel 2004 incrementate dello 8,1%. La norma detta anche i vincoli per gli anni successivi. Come spesa corrente il tetto è fissato, rispettivamente, nelle risorse 2006 diminuite dello 0,8% per il 2007 e di quelle 2007 aumentate dello 1,9% per il 2008. Come spesa in conto capitale si prevede la possibilità di incremento del 4% per ognuno degli anni 2007 e 2008.

Il testo finale detta nuove regole per la individuazione degli enti interessati e per il calcolo delle voci comprese nel patto di stabilità. Per ciò che riguarda gli enti soggetti a tale vincolo si prevede, come norma a regime, che siano compresi soggetti al patto i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le province e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Per l'anno 2006 sono, come peraltro avvenuto fino ad oggi, esclusi i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, ma solo per la spesa corrente. Sono escluse dal patto di stabilità le seguenti voci di spesa corrente: personale, di carattere sociale, trasferimenti ad altre PA, interessi passivi, oneri per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, quelli derivanti da debiti fuori bilancio e le spese connesse all'esercizio di funzioni trasferite entro il tetto dei corrispondenti trasferimenti (esenzione che viene incontro ad una richiesta posta dalle province).

Sono escluse dal patto di stabilità le seguenti voci di spesa in conto capitale: trasferimenti ad altre PA, concessioni di crediti, oneri per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ed oneri derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite entro il tetto dei corrispondenti trasferimenti. Da sottolineare che non è stata mantenuta la esclusione delle acquisizioni di partecipazione azionarie e di conferimento di capitale, strumento che avrebbe favorito la esternalizzazione della gestione di servizi. Per l'anno 2006 continuano ad essere esclusi anche i finanziamenti europei ed i corrispondenti cofinanziamenti nazionali. Sempre per le spese in conto capitale sono consentite tre deroghe che consentono il superamento del tetto entro una corrispondente riduzione di spese correnti, per entrate derivanti da atti di liberalità di privati e per entrate derivanti dal recupero di evasione fiscale.

Tutte le PA locali, quindi anche i piccoli comuni, dovranno tagliare la spesa per il personale di almeno l'1% rispetto al 2004. Sono compresi in questo ambito, da calcolare al lordo degli oneri riflessi sostenuti dall'ente e dell'Irap, anche le risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato, alle altre forme di flessibilità, ivi compresi i contratti di somministrazione, e le cococo. Non sono compresi invece gli arretrati corrisposti a seguito del CCNL 22.1.2004 e gli oneri che saranno determinati dal nuovo contratto. Per potere raggiungere questo obiettivo le amministrazioni possono utilizzare una serie di strumenti introdotti dalla stessa legge finanziaria: le risorse derivanti dalla soppressione delle commissioni non indispensabili, il contenimento dei fondi per la contrattazione decentrata ed i risparmi sulle indennità di trasferta e sugli equi indennizzi.

Il rispetto di tale tetto deve essere comunicato al Ministero dell'economia con gli stessi strumenti previsti per il monitoraggio del patto di stabilità: trimestralmente ed in forma telematica dalle province, dai comuni con più di 30.000 abitanti e dalle comunità montane con più di 50.000 abitanti; annualmente, con dichiarazione sottoscritta dai revisori dei conti, da parte degli altri enti locali.

Da evidenziare che non sono però previste specifiche sanzioni per gli enti che non rispettano tale vincolo.

Uno degli elementi di maggiore rilievo innovativo contenuto nella legge n. 266/2005, finanziaria 2006, è costituito dagli interventi sulla contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici. Queste disposizioni sono dettate per le PA statali, ma la legge finanziaria esplicitamente prevede che anche gli enti locali possano utilizzarle al fine di raggiungere nel 2006 e di ripetere nel 2007 e nel 2008 l'obiettivo del risparmio dell'1% sul costo del personale dell'anno 2004. E tali risparmi rimangono acquisiti nelle disponibilità dell'ente come economie di bilancio.

La più rilevante innovazione è contenuta nel comma 194: si consente alle amministrazioni di rideterminare in diminuzione l'ammontare del fondo per la contrattazione integrativa in presenza di riduzioni della dotazione organica e di calo del numero dei dipendenti a seguito dei blocchi imposti dalle ultime leggi finanziarie. Siamo dinanzi ad una novità assoluta che sovverte le regole dettate nei contratti collettivi nazionali di lavoro, e per gli

enti locali in quelli del 1999 e del 2004, che non prevedono in alcun modo la possibilità di ridurre l'ammontare del fondo.

Il comma 189 prevede che l'ammontare massimo del fondo per le risorse decentrate, calcolato sulla base delle previsioni contrattuali, non possa "eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo". Siamo dinanzi ad una previsione che, nel fare salve le regole previste dai contratti, impone un tetto di spesa alle amministrazioni. Negli enti locali la applicazione della disposizione non può che essere intesa nel senso di limitare la possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate da parte degli enti, possibilità che è prevista dall'articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 nel caso della realizzazione di nuovi servizi o dell'ampliamento o miglioramento di quelli esistenti senza che si faccia ricorso a nuove assunzioni.

A questa norma si collega quella contenuta nel comma 191: "l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004". Tale disposizione deve essere interpretata nel senso di impedire alle singole amministrazioni di incrementare i fondi al di là delle previsioni contrattuali, quindi di calcolarli in aumento o di aumentarli annualmente o di disporre integrazioni non espressamente previste dai contratti.

Una ulteriore prescrizione, contenuta nel comma 190, rafforza i vincoli già esistenti in tema di controllo sulla composizione dei fondi per la contrattazione decentrata: la loro costituzione è subordinata all'avvenuta verifica da parte degli organi di controllo. Ricordiamo che negli enti locali tale compito è attribuito al collegio dei revisori dei conti e, nei comuni fino a 5.000 abitanti, al singolo revisore.

Non meno innovativa la norma contenuta nel comma 192, che dispone che le risorse che gli enti prevedono per incrementare i fondi, ovviamente nell'ambito dei ristretti ambiti in cui ciò è consentito, "devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa". Siamo dinanzi ad una norma che sovverte i canoni interpretativi fin qui applicati.

Ed infine, sulla base delle previsioni dettate dal comma 193, viene ricordato, ma non siamo dinanzi ad una novità per gli enti locali, che le progressioni orizzontali devono essere permanentemente finanziate dal fondo per la contrattazione decentrata. Solo al momento della cessazione dal servizio o della progressione verticale queste risorse ritornano disponibili nei fondi. (ab)

Notizia del 09-01-2006

Tema: Gazzetta Ufficiale:

Parole chiave: ACQUISTI - BILANCI - PATTO DI STABILITA' - PERSONALE -

Settore: ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - INFORMATICA - LAVORI PUBBLICI E FORNITURE - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE - RAGIONERIA / PATRIMONIO / IVA - RELAZIONI COL PUBBLICO - SEGRETARI - SERVIZI - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI - URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE -

